

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)



**AI SIGNOR SINDACO
COMUNE DI**

**AL COMANDANTE
CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE**

FAX N°051 8904794

**OGGETTO: SEGNALE DI ACCENSIONE FUOCHI PER ABBRUCIAMENTO
STERPAGLIE - ART.20 Regolamento Polizia Urbana e Rurale**

Io sottoscritto, nato a Prov. il
....., residente in Comune di Prov. in Via
.....numero civico.....,Recapito telefonico: **Cell** :.....

Nella sua qualità di :

- proprietario o affittuario del terreno**
 incaricato dell'esecuzione di lavori agricoli o di giardinaggio
 altro _____

Presa visione di quanto dispone l'Articolo 20 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale in materia di Accensione Fuochi;(**pubblicato in via permanente sul sito istituzionale del comune**)

Visto l'art 19 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, a termini del quale ogni atto di autorizzazione il cui rilascio dipenda dall'accertamento di requisiti contenuti in atti amministrativi a contenuto generale è sostituito da una segnalazione dell'interessato

SEGNALO

Che, con le modalità indicate nel Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, intendo bruciare residui di potatura, sterpaglie e/o altro, sul podere posto in questo Comune, in Via n., precisamente nel periodo che va dal giorno al giorno

Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità, che il fuoco sarà sempre custodito e che comunque risponderò di eventuali danni arrecati a cose e/o persone altrui.

Data

F I R M A

**ALLEGATO : Fotocopia documento identità
Estratto Regolamento Polizia Urbana e Rurale**

Art 20
Accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
2. È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.
3. È inoltre vietata la combustione di:
 - pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..;
 - combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.
4. L'uso privato di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree pubbliche debitamente autorizzate, adottando in ogni caso tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.
5. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere, previa autorizzazione richiesta e rilasciata dall'Amministrazione comunale, all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole rurali, per l'eliminazione di soli scarti legnosi o erbacei, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi..
6. I fuochi consentiti ai sensi del precedente comma 5 devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile ;
 - b) di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
 - c) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare e collaboratore;
 - d) che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
 - e) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

=====